Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 186 dell'8 agosto 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 103

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 31 luglio 1992.

Istruzioni per la redazione degli schemi e delle regole di compilazione dei bilanci degli enti finanziari.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 31 luglio 1992.

Istruzioni per la redazione degli schemi e delle regole di compilazione dei bilanci degli enti finanziari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 32, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme teniche dei bilanci delle aziende di credito, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto l'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci degli istituti di credito speciale, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che ha esteso alle imprese finanziarie e alla materia dei bilanci consolidati i poteri normativi di cui all'art. 32, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visti gli articoli 5 e 41, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, di attuazione delle direttive CEE n. 86/635 e n. 89/117 relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati degli enti finanziari e alla pubblicità dei documenti contabili delle succursali italiane di intermediari esteri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992;

Vista la lettera n. SOC/RM/92005657 del 29 luglio 1992 con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha comunicato rispettivamente la propria intesa sugli schemi e sulle istruzioni di compilazione dei bilanci degli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e il proprio parere secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 3, lett. *c)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Dispone:

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato degli enti finanziari di cui all'art. 1, secondo comma del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 sono redatti secondo le istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le esclusioni specificatamente indicate nel testo delle istruzioni medesime.

Tali istruzioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1992.

Roma, 31 luglio 1992

Il direttore generale: DINI

I BILANCI DEGLI ENTI FINANZIARI
SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE

Capitolo 1. PRINCIPI GENERALI

1. Destinatari delle disposizioni

Gli enti finanziari di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (successivamente definito "decreto") e di seguito elencati, redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto "decreto", quelle del decreto del Ministro del tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992 e le presenti istruzioni.

Le presenti istruzioni si applicano:

a) alle società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) alle società e agli enti che esercitano l'attività di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;

c) ai soggetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

d) alle imprese aventi forma di società o di enti, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

Per l'individuazione dei soggetti di cui alla precedente lettera d), l'esercizio delle attività ivi precisate si considera esclusivo quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini l'esercizio dell'attività finanziaria si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate è superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti

diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonchè i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla precedente lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

Le presenti istruzioni vanno osservate non oltre il secondo esercizio successivo al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente paragrafo. L'applicazione delle stesse cessa soltanto quando tali condizioni non siano soddisfatte per due esercizi consecutivi; in questo caso, tuttavia, le presenti istruzioni possono continuare ad essere applicate per un altro esercizio.

Le presenti istruzioni non si applicano:

- ai soggetti di cui alle precedenti lettere c) e d), che svolgano la loro attività unicamente nei confronti delle società controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime o ad esse collegate, salvo che tra queste vi sianc enti creditizi ovvero imprese finanziarie che svolgano attività anche nei confronti di soggetti diversi da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime o ad esse collegate. Situazioni di controllo e di collegamento ricorrono nelle ipotesi previste dall'art. 2359 del codice civile, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

- alle società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

- alle società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

- alle società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 25 gennaio 1992, per le quali gli schemi tipo del bilancio e del conto profitti e perdite sono stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 9, lett. b) del decreto medesimo.

2. Contenuto del bilancio

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, dell'ente finanziario o delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del "decreto", da quelle del decreto del Ministro del tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992 e dalle istruzioni della Banca d'Italia, che potranno essere emanate anche con riferimento a particolari tipologie di enti finanziari, non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni e istruzioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del "decreto"). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.

3. Schemi del bilancio

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'appendice A delle presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'appendice B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

E' consentita l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa l'ente finanziario deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;

b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

4. Collegamento fra contabilità e bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dagli enti finanziari devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

5. Definizioni

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti istruzioni.

5.1 Clientela

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti finanziari.

5.2 Crediti e debiti "a vista"

Sono considerati crediti e debiti "a vista" le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

Rientrano tra i crediti e i debiti "a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

5.3 Enti creditizi

Rientrano in questa categoria:

a) gli enti comunitari autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza e inclusi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 7, della direttiva 77/780/CEE;

b) gli enti extracomunitari autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza ad esercitare l'attività di ente creditizio come definita dall'art. 1 della direttiva 77/780/CEE;

c) le banche centrali;

d) gli organismi internazionali a carattere bancario (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea d'Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo).

5.4 Enti finanziari

Ai fini delle presenti istruzioni rientrano in questa categoria:

a) le società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c) le società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

d) le società e gli enti che esercitano l'attività di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;

e) i soggetti di cui all'art. 6 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

f) le imprese aventi forma di società o di enti, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie: è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

5.5 Immobilizzazioni immateriali

Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;

b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;

c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;

d) gli altri costi pluriennali.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.

5.6 Immobilizzazioni materiali

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;

b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

5.7 Immobilizzazioni finanziarie

Sono considerati immobilizzazioni finanziarie:

a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo;

b) i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento.

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lett. b) sono definiti "titoli immobilizzati"

5.8 Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Rientrano in questa categoria i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale.

I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti "titoli non immobilizzati".

5.9 Imprese del gruppo

Sono imprese del gruppo:

a) il singolo ente creditizio o finanziario e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25 del "decreto";

b) l'impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25, le imprese da questa controllate nonché il soggetto controllante l'impresa capogruppo che non sia a sua volta capogruppo ai sensi del medesimo articolo;

c) le imprese, anche diverse dagli enti creditizi e finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché l'eventuale soggetto controllante le imprese sottoposte a direzione unitaria che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25.

Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del "decreto".

5.10 Operazioni "di copertura"

Le operazioni fuori bilancio "di copertura" sono quelle effettuate dall'ente finanziario con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un portafoglio di titoli).

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata "di copertura" quando:

a) vi sia l'intento dell'ente finanziario di porre in essere tale "copertura";

b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";

c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne dell'ente finanziario.

5.11 Operazioni "fuori bilancio"

Rientrano nella presente categoria anche:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante ("futures" e "options" con titolo sottostante, contratti a premio);

c) i contratti derivati su valute ("domestic currency swaps", "currency options" ecc.);

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività ("futures" senza titolo sottostante, "interest rate options", "forward rate agreements", "interest rate swaps" ecc.);

e) i depositi e i finanziamenti stipulati e da ricevere o da erogare a una data futura predeterminata (a pronti o a termine).

Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:

1) "future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare ad una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

2) "option": il contratto derivato che attribuisce ad una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà - da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività ad un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

3) "forward rate agreement": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

4) "interest rate swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;

5) "domestic currency swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere ad una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell'operazione.

5.12 Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando il soggetto sia titolare di

almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

5.13 <u>Rettifiche di valore</u>

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell'ammortamento di elementi dell'attivo.

5.14 <u>Riprese di valore</u>

Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell'attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell'art. 16, comma 3, dell'art. 17, comma 2, dell'art. 18, comma 4, o dell'art. 20, comma 9, del "decreto".

5.15 <u>Sofferenze</u>

Per sofferenze si intendono le posizioni creditorie (crediti, titoli, altri investimenti finanziari) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'ente finanziario.

5.16 <u>Valori mobiliari</u>

Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le "partecipazioni") e le operazioni "fuori bilancio" su titoli, su tassi di interesse, su indici e altre attività.

5.17 <u>Valori quotati</u>

Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati organizzati italiani o di altri Paesi.

Capitolo 2. IL BILANCIO DELL'IMPRESA

1. Disposizioni generali

I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art 7, comma 3, del "decreto").

Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal "decreto" e di quelli indicati nelle presenti istruzioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni "di copertura".

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è redatto in lire italiane. E' ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non figurano nel bilancio. Di tali attività è data informativa nella nota integrativa.

2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni

2.1 Operazioni in titoli

I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Per i titoli di capitale quotati, la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

2.2 Operazioni in valuta

I conti dell'attivo e del passivo sono interessati dalle operazioni in valuta (di finanziamento, di deposito, di compravendita ecc.) solo al momento del regolamento di tali operazioni ([1]).

2.3 Operazioni di cessione di crediti

I crediti rivenienti da operazioni di cessione di crediti d'impresa di cui all'art. 1, comma 1, L. 52/91, devono essere iscritti in appositi "di cui" denominati "per operazioni di factoring" inseriti nelle pertinenti voci o sottovoci dell'attivo ("crediti verso enti creditizi: altri crediti", "crediti verso enti finanziari: altri crediti", "crediti verso clientela") per un importo pari al valore nominale del credito acquisito. Le eventuali posizioni debitorie rivenienti da tali operazioni devono essere iscritte in appositi "di cui" denominati "per operazioni di factoring" inseriti nelle sottovoci del passivo "debiti verso enti creditizi: a termine o

1. Tale regola si applica anche alle "contropartite" in lire di operazioni che comportano lo scambio di lire con valuta.

con preavviso", "debiti verso enti finanziari: a termine o con preavviso", "debiti verso clientela: a termine o con preavviso".

I crediti (indipendentemente dal fatto che siano già scaduti) assunti per importo notevolmente inferiore rispetto al nominale a causa della situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore ceduto devono figurare per l'importo effettivamente erogato. Tali crediti devono essere indicati in appositi "di cui" denominati "per operazioni di factoring assunte non al nominale" inseriti nelle pertinenti voci o sottovoci dell'attivo ("crediti verso enti creditizi: altri crediti", "crediti verso enti finanziari: altri crediti", "crediti verso clientela").

I crediti per i quali l'ente finanziario svolge il solo servizio di incasso non devono essere ricompresi nelle voci dello stato patrimoniale. Di questi deve esserne data informativa nella nota integrativa.

Gli interessi attivi e i proventi assimilati rivenienti da operazioni di cessione di crediti devono essere indicati in un "di cui" denominato "per operazioni di factoring" appositamente inserito nella voce "interessi attivi e proventi assimilati" del conto economico.

2.4 Operazioni "in pool"

Le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti, nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi alle quali partecipino due o più enti finanziari o creditizi con assunzione di rischio a proprio carico (nel caso di finanziamenti o di garanzie) e che siano realizzate, per il tramite di un ente capofila, anche sulla base di un mandato senza rappresentanza o di un contratto che produca effetti analoghi, sono iscritte in bilancio, per un ammontare corrispondente all'apporto o alla raccolta di ciascun partecipante (incluso il capofila), come crediti verso i prenditori finali dei fondi, come garanzie rilasciate per conto dei soggetti ordinanti o come debiti verso i datori dei fondi.

Tuttavia, quando l'operazione consiste nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi, l'ente capofila che agisca secondo un mandato senza rappresentanza è anche tenuto a iscrivere, rispettivamente, tra le garanzie rilasciate o tra gli impegni la quota dell'operazione di pertinenza degli altri partecipanti.

L'ente partecipante a un finanziamento "in pool" che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza tra le garanzie rilasciate.

I criteri di rappresentazione contabile indicati nel presente paragrafo sono applicati anche al conto economico.

2.5 Riporti e operazioni pronti contro termine

Le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario.

Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni.

Le operazioni a termine su valute e su titoli, le emissioni di obbligazioni nelle quali l'emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni stesse prima della loro scadenza e le operazioni affini non costituiscono operazioni pronti contro termine.

2.6 Attività cedute o ricevute in garanzia

Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, me crediti o come debiti.

Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di

terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.

2.7 Attività e passività subordinate.

Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati.

2.8 Operazioni di locazione finanziaria

L'ente finanziario locatore registra l'importo dei beni dati in (o di quelli in attesa di) locazione finanziaria in appositi "di cui" inseriti nelle voci dello stato patrimoniale "immobilizzazioni materiali" e "immobilizzazioni immateriali" denominati "beni dati in locazione finanziaria" e "beni in attesa di locazione finanziaria".

Nella nota integrativa è indicato l'importo dei crediti e degli interessi attivi impliciti nei contratti di locazione applicando il c.d. metodo finanziario ([2]). Nella nota integrativa sono inoltre fornite le informazioni necessarie a stimare gli effetti che deriverebbero dall'applicazione di tale metodo sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2.9 Opzioni su titoli, valute e altri valori

I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di opzioni devono essere patrimonializzati e iscritti rispettivamente nella voce dell'attivo "altre

---

2. Secondo tale metodo, all'inizio di ciascun contratto di locazione finanziaria l'importo del credito corrisponde al costo del bene locato. Durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la valutazione dei crediti.

attività" e nella voce del passivo "altre passività" oppure, ove il relativo importo sia apprezzabile, in voci dell'attivo e del passivo appositamente istituite.

I premi relativi ad opzioni esercitate entro il (o al) previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti (se l'opzione comporta lo scambio di capitali) oppure del differenziale incassato o pagato (se l'opzione non comporta lo scambio di capitali).

I premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nelle voci "profitti da operazioni finanziarie" o "perdite da operazioni finanziarie" o nelle voci "altri proventi di gestione" o "altri oneri di gestione" a seconda che le opzioni medesime rientrino o meno nell'attività di negoziazione. Nelle suddette voci "profitti da operazioni finanziarie" o "perdite da operazioni finanziarie" sono anche rilevati i risultati della vendita di opzioni.

3. Lo stato patrimoniale

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l'importo erogato al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del "decreto".

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 8, comma 3, del "decreto" (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O. ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della "rimanenza" a fine esercizio degli elementi anzidetti. Nella nota integrativa sono pure segnalati gli oneri relativi al finanziamento della produzione aggiunti al costo della stessa e iscritti nell'attivo.

3.1 Attivo

Cassa e disponibilità

La presente voce include:

a) le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere. Assegni bancari, circolari e altri;

b) i crediti "a vista" verso gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) del Paese o dei Paesi in cui l'ente finanziario risiede con proprie filiali.

Crediti verso enti creditizi

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso".

Crediti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso".

Crediti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso".

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio dell'ente finanziario (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari).

Sono inclusi nella presente voce anche i titoli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base a un

parametro predeterminato (quale, ad esempio, il tasso di interesse del mercato interbancario o quello dell'euromercato).

Tra i "titoli propri" possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.

Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote), che non abbiano natura di partecipazione. Devono anche figurarvi le azioni e quote degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Partecipazioni

Gli enti finanziari che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del "decreto" devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci:

"(a) valutate al patrimonio netto";

"(b) altre".

Partecipazioni in imprese del gruppo

Valgono le medesime istruzioni della voce partecipazioni.

Altre attività

Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Sono inclusi anche i depositi presso organismi di compensazione (margini iniziali di garanzia) a fronte di operazioni su contratti derivati nonchè le "contropartite contabili" delle eventuali rivalutazioni di operazioni "fuori bilancio".

Ratei e risconti attivi

E' ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti, quando ciò sia tecnicamente appropriato.

Pertanto:

a) i conti dell'attivo relativi a crediti e a titoli possono includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;

b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati" possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività.

Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

3.2 Passivo

Debiti verso enti creditizi

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti rappresentati da titoli

Nella sottovoce (b) "altri titoli" devono figurare tutti gli altri valori mobiliari emessi dall'ente finanziario diversi dalle obbligazioni.

Altre passività

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "altre attività".

Ratei e risconti passivi

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "ratei e risconti attivi".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella presente voce deve figurare l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

Nella sottovoce (a) "fondi di quiescenza e per obblighi simili" sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica.

Nella sottovoce (b) "fondi imposte e tasse" devono figurare, in particolare, gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nella sottovoce (c) "altri fondi" sono ricompresi anche i fondi (diversi dai "fondi rischi su crediti") accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Fondi rischi su crediti

I "fondi rischi su crediti" includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali su crediti e che non abbiano pertanto funzione rettificativa (art. 20, comma 6, del "decreto").

Fondo per rischi finanziari generali

Il fondo per rischi finanziari generali ha la medesima natura del fondo di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del "decreto". Questo fondo, essendo destinato alla copertura del rischio generale d'impresa, è assimilabile a una riserva patrimoniale.

La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l'esercizio è

iscritta nel conto economico, nella voce "variazione positiva del fondo per rischi finanziari generali" o "variazione negativa del fondo per rischi finanziari generali", a seconda che abbia segno positivo ovvero negativo.

Capitale

Nella presente voce deve figurare l'intero ammontare delle azioni (o delle quote) emesse dall'ente finanziario o il suo fondo di dotazione. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.

Riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione costituite prima del 31.12.1993 possono essere indicate separatamente come sottovoci della presente voce.

3.3 Garanzie e impegni

Garanzie rilasciate

Nella presente voce figurano tutte le garanzie prestate dall'ente finanziario nonché le attività da questo cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.

Impegni

Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili assunti dall'impresa. Per la determinazione degli importi degli impegni da iscrivere nella presente voce si deve far riferimento al prezzo contrattuale, ove esistente (es. compravendita di titoli non ancora regolata), ovvero al presumibile importo dell'impegno stesso. I criteri seguiti ed eventuali eccezioni vanno indicati nella nota integrativa.

4. Il conto economico

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.

4.1 Conto economico

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati, nonché eventuali altri interessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato, comprendono in particolare:

a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli a reddito fisso che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;

b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli a reddito fisso che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (salvo che l'ente finanziario non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del "decreto"); tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni);

d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;

e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "fuori bilancio" destinate alla copertura di attività o di passività che generano interessi. Nei contratti derivati tali proventi ed oneri corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell'esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.
Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi.
In base al principio di coerenza nel trattamento contabile i differenziali suddetti sono iscritti nei conti economici

secondo una distribuzione temporale coerente con quella di registrazione degli interessi prodotti dalle attività e dalle passività coperte, se si tratta di copertura "specifica", oppure secondo la durata del contratto, se questo è di copertura "generica" (3). Il saldo di tutti i differenziali fatti affluire nel conto economico è incluso, secondo il relativo segno algebrico, tra gli interessi attivi o tra quelli passivi;

f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attività.

Nella voce del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati", deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

Dividendi e altri proventi

Nella presente voce devono figurare anche i dividendi e gli altri proventi di azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Commissioni attive
Commissioni passive

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dall'ente finanziario.

3. Per i "futures" e per le "options" su titoli o tassi di interesse e per i "forward rate agreements" occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi. Se i contratti suddetti proteggono un portafoglio di titoli non immobilizzati, i differenziali di tali contratti devono essere iscritti nel bilancio relativo all'esercizio nel quale essi sono stati prodotti.

Profitti da operazioni finanziarie
Perdite da operazioni finanziarie

Nella voce "profitti da operazioni finanziarie" figura il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni di cui alle successive lettere a), b) e c) nell'ipotesi in cui i primi siano superiori alle seconde.

Nella voce "perdite da operazioni finanziarie" figura il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni di cui alle successive lettere a), b) e c) nell'ipotesi in cui le seconde siano superiori ai primi. Tale importo è determinato come somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a), b) e c):

a) Il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto";

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21 del "decreto";

c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto".

Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di "copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato nelle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati".

Il saldo di cui alla lettera a) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell'esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l'esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l'esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell'esercizio (a "valori di libro", cioè prima delle valutazioni di bilancio);

2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati con titolo sottostante che rientrino nell'attività di negoziazione ([4]);

3) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati e dei contratti di cui al precedente numero 2) non ancora scaduti o chiusi a fine esercizio.

Il saldo di cui alla lettera b) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;

2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati su valute;

3) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.

Il saldo di cui alla lettera c) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione dei metalli preziosi;

2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati senza titolo sottostante, collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività e che rientrino nell'attività di negoziazione;

3) i risultati delle valutazioni dei metalli preziosi in portafoglio e dei contratti di cui al precedente numero 2) non ancora scaduti o chiusi a fine esercizio.

Altri proventi di gestione

Gli enti che svolgono attività di locazione finanziaria inseriscono appositi di cui" denominati "canoni attivi per beni dati in locazione finanziaria" e "proventi per riscatto di beni dati in locazione finanziaria", dove devono essere esposti, rispettivamente, i proventi per canoni di locazione maturati durante l'esercizio e i proventi rivenienti da riscatti di beni dati in locazione finanziaria.

4. Gli acquisti e le vendite di titoli effettuati a seguito di contratti derivati ("futures" e "options") devono essere registrati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

Gli enti che svolgono attività di "merchant banking" inseriscono un apposito "di cui" denominato "per attività di merchant banking" dove devono essere esposti gli utili derivanti dalla vendita di partecipazioni nell'ambito di tale attività.

Altri oneri di gestione

Gli enti che svolgono attività di locazione finanziaria inseriscono un apposito "di cui" denominato "oneri per riscatto di beni dati in locazione finanziaria" dove devono essere esposti gli oneri per i riscatti di beni dati in locazione finanziaria.

Gli enti che svolgono attività di "merchant banking" inseriscono un apposito "di cui" denominato "per attività di merchant banking" dove devono essere esposte le perdite derivanti dalla vendita di partecipazioni nell'ambito di tale attività.

Gli enti che svolgono attività di credito al consumo inseriscono un apposito "di cui" denominato "oneri per assicurazione e recupero crediti" dove devono essere esposti gli oneri per premi assicurativi correlati ai finanziamenti concessi e per operazioni di recupero dei crediti.

Spese amministrative

Nella sottovoce (b) "altre spese amministrative" devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati.

Gli enti che svolgono attività di locazione finanziaria inseriscono un apposito "di cui" denominato "su beni dati in locazione finanziaria" dove devono essere esposte le rettifiche di valore relative ai beni dati in (o in attesa di) locazione finanziaria.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Nella presente voce sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce (c) "altri fondi" della voce del passivo "fondi per rischi ed oneri", ad eccezione di quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni).

Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

Gli enti finanziari che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del "decreto" devono indicare separatamente (con apposito "di cui" da denominare " - su partecipazioni valutate al patrimonio netto") l'importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell'esercizio per effetto di perdite del valore del patrimonio netto delle partecipate.

Proventi straordinari
Oneri straordinari

Nelle presenti voci devono figurare anche le sopravvenienze attive e passive nonchè gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni non ricomprese in altre voci del conto economico.

Variazioni positive del fondo per rischi finanziari generali
Variazioni negative del fondo per rischi finanziari generali

Nelle presenti voci figura il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi finanziari generali indicato nel passivo a seconda che sia positivo ovvero negativo.

5. La nota integrativa

5.1 Premessa

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

1) parte A - Criteri di valutazione;

2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;

3) parte C - Informazioni sul conto economico;

4) parte D - Altre informazioni.

Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.

Nella nota integrativa gli enti finanziari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2 Contenuto

La nota integrativa indica almeno:

A) tra i "criteri di valutazione" (parte A):

1) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;

2) nel caso di applicazione di una deroga prevista dall'art. 2, comma 5, dall'art. 7, comma 3 o dall'art. 15, comma 2, del "decreto", i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;

3) le modifiche, con le relative motivazioni, eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;

4) l'esercizio, motivandolo, della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;

5) la differenza, motivandola, tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19, comma 1 del "decreto" e il valore inferiore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

6) l'esercizio della facoltà di cui all'art. 19, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del "decreto";

7) i motivi e riporta separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonchè, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale;

B) tra le "informazioni sullo stato patrimoniale" (parte B):

1) l'ammontare dei crediti in essere, distintamente verso "enti creditizi", "enti finanziari" e "clientela", ripartiti in funzione delle seguenti fasce di vita residua:
a) fino a tre mesi;
b) da oltre tre mesi a un anno;
c) da oltre un anno a cinque anni;
d) oltre cinque anni;
e) durata indeterminata.
La vita residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate.
I crediti scaduti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale "durata indeterminata". Gli enti che esercitano attività di locazione finanziaria includono tra i crediti in essere anche l'importo dei canoni futuri relativi ai beni dati in locazione finanziaria. Di tali crediti è fornita apposita evidenza nell'ambito delle singole fasce di vita residua;

2) l'ammontare dei crediti in sofferenza e di quelli per interessi di mora sia al lordo che al netto delle svalutazioni;

3) gli importi, ove apprezzabili, relativi a crediti per servizi prestati compresi nelle voci dello stato patrimoniale "crediti verso enti creditizi", "crediti verso enti finanziari" e "crediti verso clientela";

4) l'ammontare delle obbligazioni e altri titoli a reddito fisso di cui alla voce dell'attivo "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" con scadenza entro l'anno successivo alla data di chiusura del bilancio;

5) il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati;

6) per i titoli non immobilizzati, distinti tra titoli di stato italiano, altri titoli a reddito fisso, titoli azionari, altri titoli a reddito variabile e ripartiti tra quotati e non quotati:
a) valore di mercato a fine esercizio;
b) valore di bilancio.
Deve essere indicato l'importo, se apprezzabile, degli acquisti e delle vendite regolati e delle svalutazioni e rivalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio;

7) per i titoli immobilizzati, distinti tra titoli di stato italiano, altri titoli a reddito fisso, titoli azionari, altri titoli a reddito variabile e ripartiti tra quotati e non quotati:
a) valore di mercato a fine esercizio;
b) valore di bilancio.
Per gli stessi titoli, ma in forma aggregata:
a) rimanenze iniziali;
b) riprese di valore;
c) rettifiche di valore;
d) controvalore degli acquisti e delle vendite.
Ove apprezzabile, andrà indicato l'importo delle differenze (positive o negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso dei titoli a reddito fisso immobilizzati;

8) l'elenco delle partecipazioni rilevanti (quelle cioè in imprese controllate ai sensi dell'art. 25 del "decreto" nonchè sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1 del medesimo "decreto") possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio). Per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 19 del "decreto", il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo. E' consentito omettere le informazioni richieste quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione. I bilanci e i prospetti riepilogativi che l'ente finanziario deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese

controllate a norma dell'art. 25 del "decreto" e delle imprese sottoposte a influenza notevole di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo "decreto";

9) la composizione delle voci dello stato patrimoniale "partecipazioni" e "partecipazioni in imprese del gruppo", distinguendo tra partecipazioni in enti creditizi, in enti finanziari e in altri soggetti ed a seconda della quotazione o meno della partecipata;

10) per gli enti finanziari che svolgono attività di "merchant banking", l'ammontare delle partecipazioni assunte nell'ambito della citata attività;

11) per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 19 del "decreto" devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo;

12) i movimenti delle "partecipazioni" (ripartite tra imprese del gruppo e altre, qualora tale distinzione sia rilevante) indicando:
a) le esistenze iniziali;
b) gli acquisti;
c) le riprese di valore;
d) le rivalutazioni;
e) le altre variazioni incrementative;
f) le vendite;
g) le rettifiche di valore;
h) le altre variazioni in diminuzione;
i) le rimanenze finali.
E' inoltre indicato l'importo totale delle rivalutazioni e rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle partecipazioni ancora in portafoglio;

13) i movimenti delle "immobilizzazioni materiali" e delle "immobilizzazioni immateriali", specificando per ciascuna voce:
a) le esistenze iniziali;
b) gli acquisti;
c) le riprese di valore;
d) le rivalutazioni;
e) le altre variazioni incrementative;
f) le vendite;
g) gli ammortamenti;
h) le svalutazioni durature;
i) le altre variazioni in diminuzione;
l) le rimanenze finali.
Deve essere indicato l'importo totale delle rivalutazioni e delle rettifiche effettuate nel tempo nonchè quello degli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni. Un'apposita evidenza deve essere fornita per i beni dati o in attesa di locazione finanziaria e per i costi di impianto, ove l'importo sia apprezzabile.

Deve inoltre essere indicato, se apprezzabile, l'importo dei terreni e fabbricati utilizzati nel quadro della propria attività;

14) l'importo dei crediti e dei titoli a reddito fisso che presentino clausole di subordinazione;

15) l'ammontare delle attività e passività verso imprese del gruppo e verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo) ripartite tra:
a) crediti;
b) crediti subordinati;
c) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
d) titoli con carattere subordinato;
e) debiti;
f) debiti rappresentati da titoli;
g) passività subordinate;
h) garanzie e impegni.
Le voci di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) sono ripartite per categoria di controparte (enti creditizi, enti finanziari, clientela);

16) la composizione delle voci "altre attività", "altre passività", "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" quando il loro ammontare sia apprezzabile. Con riferimento ai ratei e risconti devono essere indicate le rettifiche, ove di importo apprezzabile, delle voci dell'attivo e del passivo, effettuate ai sensi dell'art. 12, comma 2 del "decreto";

17) l'ammontare delle attività e passività in valuta espresso in moneta nazionale e i tassi di cambio utilizzati per la loro conversione quando l'importo sia apprezzabile;

18) l'ammontare dei debiti verso "enti creditizi", "enti finanziari" e "clientela" nonchè "rappresentati da titoli", in funzione delle seguenti fasce di vita residua:
a) fino a tre mesi;
b) da oltre tre mesi a un anno;
c) da oltre un anno a cinque anni;
d) oltre cinque anni;
e) durata indeterminata.
La vita residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate;

19) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

20) ove esistano fondi di terzi gestiti dall'ente in nome proprio, in quale misura essi risultano inclusi nelle varie voci del bilancio;

21) la composizione della voce "fondi per rischi e oneri: altri fondi" quando l'ammontare sia apprezzabile;

22) le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci "trattamento di fine rapporto", "fondi per rischi ed oneri" (e relative sottovoci) e "fondi rischi su crediti", indicando separatamente accantonamenti e utilizzi, ove apprezzabili. Deve, inoltre, essere indicata sia la quota dei fondi "imposte e tasse" che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati;

23) per ciascun prestito subordinato il cui importo a fine esercizio ecceda il 10 per cento dell'importo complessivo della voce "passività subordinate" del passivo, le seguenti informazioni:
  a) l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;
  b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
  c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

  Di tutte le altre passività subordinate occorre illustrare complessivamente le modalità che le disciplinano;

24) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio;

25) il dettaglio delle garanzie reali e personali rilasciate per conto di terzi (con indicazione delle attività costituite in garanzia);

26) l'elencazione delle attività costituite in garanzia di obbligazioni proprie e le voci del passivo cui esse si riferiscono;

27) la composizione della voce "impegni" dello stato patrimoniale nonchè ogni altro rischio o impegno eventuale rilevante rispetto all'attività dell'ente;

28) l'ammontare, se apprezzabile, delle garanzie ricevute indicando le attività di riferimento;

29) l'ammontare dei titoli da ricevere e da consegnare per operazioni di riporto e di pronti contro termine nonchè dei titoli di proprietà in deposito presso terzi e di quelli di terzi in deposito sia presso l'ente finanziario sia presso terzi;.

30) l'ammontare di tutte le operazioni a termine "fuori bilancio" (compresi i contratti a pronti di compravendita non ancora regolati). Tali informazioni devono essere ripartite per tipologia di operazioni (es. acquisto titoli, vendite titoli, acquisto valute, vendita valute, ecc.) e a seconda che siano poste in essere con finalità di: copertura di attività o passività, negoziazione, altre;

31) le società che esercitano attività di locazione finanziaria devono indicare l'importo dei crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria (distintamente nei confronti di enti creditizi, enti finanziari, altra clientela) nonchè fornire tutte le informazioni necessarie a stimare gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'adozione del metodo c.d. "finanziario" alle attività date o in attesa di essere date in locazione finanziaria;

32) l'ammontare dell'attività di gestione posta in essere per conto terzi. Devono, inoltre, essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile, le altre tipologie di servizi resi a terzi;

33) l'ammontare dei crediti assunti nel corso dell'esercizio per operazioni di cessione di crediti, ripartiti per tipologia di operazioni (operazioni pro soluto, pro solvendo, ecc.), l'importo complessivo delle anticipazioni in essere alla data di chiusura dell'esercizio ripartite per tipologia di operazioni nonchè l'importo delle operazioni per le quali l'ente svolge il solo servizio di incasso;

C) <u>tra le "informazioni sul conto economico" (parte C)</u>:

1) la composizione delle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati", indicando le categorie di attività o passività di riferimento (crediti verso enti creditizi, crediti verso enti finanziari, ecc.), quando l'ammontare sia apprezzabile. Dovranno inoltre essere evidenziati eventuali oneri per passività subordinate dell'ente;

2) la composizione delle voci "commissioni attive" e "commissioni passive" ripartite per categorie di servizi prestati o ricevuti quando l'ammontare sia apprezzabile;

3) la composizione della voce "profitti da operazioni finanziarie" o "perdite da operazioni finanziarie", indicando separatamente i risultati per comparto operativo (operazioni su titoli, operazioni su valute, altre operazioni) e distinguendo, quando l'ammontare sia apprezzabile, i risultati delle valutazioni da quelli delle negoziazioni.
Ove l'ente finanziario svolga una rilevante attività in titoli, il risultato di tale comparto deve essere scomposto

tra titoli di stato, altri titoli a reddito fisso, azioni, altri titoli a reddito variabile;

4) la composizione della voce "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni", indicando le rettifiche di valore su crediti, garanzie e impegni verso enti creditizi, enti finanziari, clientela, imprese partecipate e imprese del gruppo, quando il loro importo sia apprezzabile. Deve essere evidenziato l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario effettuati ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 7 del "decreto";

5) la composizione della voce "rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie", indicando le rettifiche di valore su titoli, partecipazioni, partecipazioni in imprese del gruppo, quando l'importo sia apprezzabile;

6) la composizione delle voci "proventi straordinari", "oneri straordinari", "altri proventi di gestione", "altri oneri di gestione", quando il loro ammontare sia apprezzabile;

7) la ripartizione per mercati geografici delle voci "interessi attivi e proventi assimilati", "dividendi e altri proventi", "commissioni attive", "profitti da operazioni finanziarie", "altri proventi di gestione", se tali aree siano tra loro significativamente differenti per l'organizzazione dell'ente finanziario, quando l'ammontare sia apprezzabile. E' consentito omettere tali informazioni quando esse possano arrecare grave pregiudizio all'ente finanziario. Dell'omissione è fatta menzione.

D) <u>tra le "altre informazioni" (parte D)</u>:

1) il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria. Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente;

2) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria;

3) la denominazione e la sede dell'impresa capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale è incluso, come impresa controllata o sottoposta al controllo congiunto, l'ente finanziario che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della capogruppo, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle imprese che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 26, comma 4 del "decreto" (in questo caso

occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).
L'impresa capogruppo esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del "decreto" indica la denominazione e la sede dell'ente comunitario controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche il motivo dell'esonero.

6. La relazione sulla gestione

Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Dalla relazione devono anche risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona;

c) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

d) l'evoluzione prevedibile della gestione;

e) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonchè i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del "decreto"; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse;

f) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite.

Capitolo 3. IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Disposizioni generali

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa.

I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del "decreto").

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui i conti stessi sono illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.

Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

Nel bilancio consolidato i contratti di locazione finanziaria possono essere registrati, diversamente da quanto previsto per il bilancio dell'impresa, secondo il c.d. "metodo finanziario". Ove venga esercitata tale facoltà, i crediti derivanti dai contratti suddetti vanno iscritti nelle voci dell'attivo "crediti verso enti creditizi", "crediti verso enti finanziari", "crediti verso clientela" a seconda della

controparte. All'inizio di ciascun contratto l'importo del credito corrisponde al valore del bene locato; durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la valutazione dei crediti.

Nella relazione consolidata sulla gestione:

a) la disposizione contenuta nella lettera b) del capitolo 2, paragrafo 6, delle presenti istruzioni si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) ed f) del paragrafo suddetto;

c) è incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati; il patrimonio comprende anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti.

2. I metodi di consolidamento

Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.

2.1 Consolidamento integrale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26 e 28 del "decreto" (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione globale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci.

2.1.1 Consolidamento delle partecipazioni

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (5)

Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei "decimi" e dei "sovrapprezzi" che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:

a) il conto dell'attivo dell'impresa controllata "capitale sottoscritto non versato";

b) il conto del passivo dell'impresa controllata "sovrapprezzi di emissione".

Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell'impresa controllata deve essere incrementato anche dei "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto "aggiustamenti da consolidamento" (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).

La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

Se la differenza si forma dal lato dell'attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è

5. Per esigenze di coerenza complessiva della disciplina del bilancio consolidato degli enti finanziari e tenuto conto di quanto prescritto per gli intermediari creditizi, la riserva di rivalutazione non viene ricompresa nel calcolo del patrimonio netto delle partecipate utile per la determinazione delle differenze di consolidamento.

compensata, per la parte che residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti della partecipata cui tale differenza si riferisce. La differenza che ancora residui è iscritta, per la quota appartenente al gruppo, in base all'applicazione degli "equity ratios" (cfr. in proposito l'appendice C), nella voce dell'attivo consolidato "differenze positive di consolidamento".

Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli "equity ratios", nella voce del passivo consolidato "differenze negative di consolidamento".

Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, la differenza stessa è registrata per l'intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella sottovoce "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo consolidato "fondi per rischi ed oneri". Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce "utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.

Le differenze positive possono essere portate in detrazione di quelle negative ([6]) e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi è iscritta (con il pertinente segno algebrico) nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli "equity ratios") del patrimonio netto dell'impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali", "utile d'esercizio", ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.

6. Salvo che le differenze negative siano state iscritte nel "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri".

Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato.

2.1.2 Eliminazione dei rapporti reciproci

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese incluse nel consolidamento;

b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;

c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.

Se i rapporti reciproci non presentano identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.

Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto "aggiustamenti da consolidamento"; questo è addebitato o accreditato a seconda che l'adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno "avere" (aumento di passività o di ricavi) o "dare" (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce "altre attività" o nella voce "altre passività" dello stato patrimoniale consolidato.

Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell'esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l'adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. Il saldo finale di tutte queste rettifiche è iscritto nella voce "proventi straordinari" o nella voce "oneri straordinari".

2.1.3 Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate

Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.

I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto "altre riserve" della partecipante stessa. Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell'attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.

Le svalutazioni, effettuate a norma dell'art.18 o dell'art. 19 del "decreto", devono essere eliminate accreditando il conto "rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie" e addebitando in contropartita il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell'art. 19 del "decreto", vanno annullate addebitando il conto "altre riserve" nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

2.2 Consolidamento proporzionale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell'art. 35 del "decreto" (imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 35 ( ) sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.

7. Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente, sempreché questa sia un ente esercente attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

Se l'impresa controllata congiuntamente controlla a sua volta altre imprese esercenti attività creditizia, finanziaria o strumentale, occorre tener conto anche di tali imprese nel consolidamento proporzionale.

Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.

2.3 Patrimonio netto

Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari e strumentali e alle partecipazioni in imprese associate di cui all'art. 36, comma 1, del "decreto" è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell'art. 19 del "decreto".

Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nella voce dell'attivo consolidato "partecipazioni" o "partecipazioni in imprese del gruppo" e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal "decreto" per le diverse categorie di beni ammortizzabili. Le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nelle voci del conto economico consolidato "utili" o "perdite" delle partecipazioni valutate al patrimonio netto;

b) per la parte attribuibile ad avviamento, è iscritta nella voce dell'attivo consolidato "differenze positive di patrimonio netto" e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto" oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo consolidato "fondi per rischi ed oneri".

Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto ma non ancora regolato in tutto o in parte in aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.

Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nel conto economico consolidato solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata ([8]). Nelle voci del conto economico consolidato "utili delle partecipate valutate al patrimonio netto" o "perdite delle partecipate valutate al patrimonio netto" confluisce il saldo di tutte le variazioni.

Se l'impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 36 del "decreto".

8. Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto".

3. Lo stato patrimoniale consolidato

3.1 Attivo

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso".

Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto "debiti rappresentati da titoli" del passivo dell'impresa emittente (al netto dell'eventuale disaggio di emissione registrato nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quando disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.

Partecipazioni in imprese del gruppo

Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo non incluse nel consolidamento.

Azioni o quote proprie

Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

3.2 Passivo

Debiti rappresentati da titoli

Si vedano le istruzioni riguardanti la voce dell'attivo consolidato "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso".

Patrimonio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:

a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che siano, in base agli "equity ratios", di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio;

b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli "equity ratios", ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).

Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal "patrimonio di pertinenza di terzi" devono, ovviamente, essere esclusi i decimi e i "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto "capitale sottoscritto non versato" e il conto "aggiustamenti da consolidamento".

Riserve

Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) "altre riserve".

4. Il conto economico consolidato

Imposte sul reddito dell'esercizio

Nella presente voce deve essere registrata anche l'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare da parte delle imprese incluse nel consolidamento, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese.

Utile d'esercizio di pertinenza di terzi
Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi

Nelle presenti voci deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi.

Utile d'esercizio
Perdita d'esercizio

Nelle presenti voci è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli "equity ratios".

5. La nota integrativa consolidata

5.1 Premessa

La nota integrativa consolidata è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

1) parte A - Criteri di valutazione;

2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;

3) parte C - Informazioni sul conto economico;

4) parte D - Altre informazioni.

Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione.

Nella nota integrativa consolidata gli enti finanziari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2 Contenuto

La nota integrativa consolidata indica almeno:

1) le informazioni previste per la nota integrativa dei conti individuali espresse, qualora ciò sia significativo, in forma consolidata;

2) l'elenco:

   a) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;

   b) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;

   c) delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36 del "decreto";

   d) delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.

   I sopra citati elenchi indicano per ciascuna impresa:

   a) la denominazione e la sede. L'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio;

   b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

   c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

   d) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c).

   E' consentito omettere le informazioni sopra richieste quando esse possono arrecare grave pregiudizio ad una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione.

   Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo indica anche il motivo della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 29 del "decreto", di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria dell'ente creditizio controllato e allega al bilancio consolidato o, in mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo bilancio approvato del suddetto ente;

3) i criteri utilizzati per la determinazione delle voci di cui all'art. 32, comma 4 del "decreto", le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato

dell'esercizio precedente nonchè, se vi sia stata compensazione tra le differenze positive e quelle negative, l'importo delle differenze prima della citata compensazione;

4) i motivi della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36, 4° comma, del "decreto", del metodo previsto dal medesimo articolo;

5) fornendone la motivazione, le deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del "decreto";

6) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, di tutte le imprese incluse nel consolidamento (quello delle imprese consolidate proporzionalmente è indicato separatamente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento;

7) l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 39, comma 2 del "decreto";

8) l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibili ai terzi in base agli "equity ratios";

9) informazioni in ordine alle attività e passività verso imprese del gruppo non incluse nel consolidamento, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Capitolo 4. I DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI ENTI FINANZIARI DI ALTRI PAESI

1. Enti finanziari comunitari

Le succursali italiane di enti finanziari costituiti in altri Paesi della Comunità Europea pubblicano in Italia copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.

I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

2. Enti finanziari extracomunitari

Alle succursali italiane di enti finanziari costituiti in Paesi extracomunitari che abbiano stipulato accordi di reciprocità basati sulla verifica della condizione di conformità o di equivalenza dei bilanci degli enti finanziari medesimi con la normativa stabilita dalla direttiva CEE n. 86/635 si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.

Le succursali italiane di enti finanziari costituiti in Paesi extracomunitari che non si trovano nelle condizioni di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare in Italia:

a) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;

b) informazioni supplementari consistenti in uno stato patrimoniale e in un conto economico redatti secondo gli schemi e i criteri indicati nel precedente capitolo 2 e riguardanti l'attività delle succursali stesse.

3. Modalità di pubblicazione dei documenti

I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari indicati nei precedenti paragrafi 1 e 2 sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale in Italia.

Se l'ente finanziario è presente in Italia con due o più succursali, i bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati da almeno una di tali succursali; le altre succursali italiane danno comunicazione dell'ufficio del registro presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Le informazioni supplementari si riferiscono al complesso delle succursali italiane.

Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3, del "decreto" si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità del bilancio e delle relazioni.

Appendice A. SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA

A.1. STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità

20. Crediti verso enti creditizi:

    (a) a vista

    (b) altri crediti

30. Crediti verso enti finanziari

    (a) a vista

    (b) altri crediti

40. Crediti verso clientela

50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:

    (a) di emittenti pubblici

    (b) di enti creditizi

    (c) di enti finanziari
    di cui:
    - titoli propri

    (d) di altri emittenti

60. Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

70. Partecipazioni

80. Partecipazioni in imprese del gruppo

90. Immobilizzazioni immateriali

di cui:
- costi di impianto
- avviamento

100. Immobilizzazioni materiali

110. Capitale sottoscritto non versato

di cui:
- capitale richiamato

120. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)

130. Altre attività

140. Ratei e risconti attivi:

(a) ratei attivi

(b) risconti attivi

Totale dell'attivo

PASSIVO

10. Debiti verso enti creditizi:

(a) a vista

(b) a termine o con preavviso

20. Debiti verso enti finanziari:

(a) a vista

(b) a termine o con preavviso

30. Debiti verso clientela

(a) a vista

(b) a termine o con preavviso

40. Debiti rappresentati da titoli:

(a) obbligazioni

(b) altri titoli

50. Altre passività

60. Ratei e risconti passivi:

(a) ratei passivi

(b) risconti passivi

70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

80. Fondi per rischi ed oneri:

(a) fondi di quiescenza e per obblighi simili

(b) fondi imposte e tasse

(c) altri fondi

90. Fondi rischi su crediti

100. Fondo per rischi finanziari generali

110. Passività subordinate

120. Capitale

130. Sovrapprezzi di emissione

140. Riserve:

(a) riserva legale

(b) riserva per azioni o quote proprie

(c) riserve statutarie

(d) altre riserve

150. Riserve di rivalutazione

160. Utili (Perdite) portati a nuovo

170. Utile (perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

10. Garanzie rilasciate

20. Impegni

A.2. CONTO ECONOMICO

COSTI

10. Interessi passivi e oneri assimilati

20. Commissioni passive

30. Perdite da operazioni finanziarie

40. Spese amministrative:

(a) spese per il personale
di cui:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- trattamento di quiescenza e simili

(b) altre spese amministrative

50. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

60. Altri oneri di gestione

70. Accantonamenti per rischi ed oneri

80. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti

90. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

100. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

110. Oneri straordinari

120. Variazione positiva del fondo per rischi finanziari generali

130. Imposte sul reddito dell'esercizio

140. Utile d'esercizio

RICAVI

10. Interessi attivi e proventi assimilati

    di cui:
    - su titoli a reddito fisso

20. Dividendi e altri proventi:

    (a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

    (b) su partecipazioni

    (c) su partecipazioni in imprese del gruppo

30. Commissioni attive

40. Profitti da operazioni finanziarie

50. Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

60. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

70. Altri proventi di gestione

80. Proventi straordinari

90. Variazione negativa del fondo per rischi finanziari generali

100. Perdita d'esercizio

Appendice B. SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

B.1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità

20. Crediti verso enti creditizi:
    - (a) a vista
    - (b) altri crediti

30. Crediti verso enti finanziari
    - (a) a vista
    - (b) altri crediti

40. Crediti verso clientela

50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:
    - (a) di emittenti pubblici
    - (b) di enti creditizi
    - (c) di enti finanziari
      di cui:
      - titoli propri
    - (d) di altri emittenti

60. Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

70. Partecipazioni
    - (a) valutate al patrimonio netto
    - (b) altre

80. Partecipazioni in imprese del gruppo
    - (a) valutate al patrimonio netto
    - (b) altre

90. Differenze positive di consolidamento

100. Differenze positive di patrimonio netto

110. Immobilizzazioni immateriali

di cui:
- costi di impianto
- avviamento

120. Immobilizzazioni materiali

130. Capitale sottoscritto non versato

di cui:
- capitale richiamato

140. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)

150. Altre attività

160. Ratei e risconti attivi:

(a) ratei attivi

(b) risconti attivi

Totale dell'attivo

PASSIVO

10. Debiti verso enti creditizi:

(a) a vista

(b) a termine o con preavviso

20. Debiti verso enti finanziari:

(a) a vista

(b) a termine o con preavviso

30. Debiti verso clientela

    (a) a vista

    (b) a termine o con preavviso

40. Debiti rappresentati da titoli:

    (a) obbligazioni

    (b) altri titoli

50. Altre passività

60. Ratei e risconti passivi:

    (a) ratei passivi

    (b) risconti passivi

70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

80. Fondi per rischi ed oneri:

    (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili

    (b) fondi imposte e tasse

    (c) fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri

    (d) altri fondi

90. Fondi rischi su crediti

100. Fondo per rischi finanziari generali

110. Passività subordinate

120. Differenze negative di consolidamento

130. Differenze negative di patrimonio netto

140. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

150. Capitale

160. Sovrapprezzi di emissione

170. Riserve:

(a) riserva legale

(b) riserva per azioni o quote proprie

(c) riserve statutarie

(d) altre riserve

180. Riserve di rivalutazione

190. Utili (Perdite) portati a nuovo

200. Utile (perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

10. Garanzie rilasciate

20. Impegni

B.2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

COSTI

10. Interessi passivi e oneri assimilati

20. Commissioni passive

30. Perdite da operazioni finanziarie

40. Spese amministrative:

(a) spese per il personale
di cui:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- trattamento di quiescenza e simili

(b) altre spese amministrative

50. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

60. Altri oneri di gestione

70. Accantonamenti per rischi ed oneri

80. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti

90. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

100. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

110. Perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

120. Oneri straordinari

130. Variazione positiva del fondo per rischi finanziari generali

140. Imposte sul reddito dell'esercizio

150. Utile d'esercizio di pertinenza di terzi

160. Utile d'esercizio

RICAVI

10. Interessi attivi e proventi assimilati

    di cui:
    - su titoli a reddito fisso

20. Dividendi e altri proventi:

    (a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

    (b) su partecipazioni

    (c) su partecipazioni in imprese del gruppo

30. Commissioni attive

40. Profitti da operazioni finanziarie

50. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

60. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

70. Altri proventi di gestione

80. Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

90. Proventi straordinari

100. Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri

110. Variazione negativa del fondo per rischi finanziari generali

120. Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi

130. Perdita d'esercizio

Appendice C. EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

C.1. Equity ratios

Esempio 1

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;
- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;
- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C.

La struttura partecipativa "a catena" di tale gruppo può essere raffigurata così:

Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della società capogruppo rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.

Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:

$$D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518$$

C.2. Differenze di consolidamento

C.2.1 Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 70;
- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di L. 100.

Il raffronto tra il valore della partecipazione (L. 70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (L. 90, pari al 90 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di L. 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:

a) nella voce del passivo "differenze negative di consolidamento" dello stato patrimoniale consolidato;

b) nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo "fondi per rischi ed oneri", quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.

La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L. 10, va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

C.2.2 Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 100;

- il patrimonio della società B è così composto:
  - capitale L. 60
  - riserve L. 40
  - riserve di rivalutazione L. 5
  - fondi rischi su crediti L. 15

Il raffronto tra il valore della partecipazione (L. 100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti) dell'impresa controllata (L. 70, pari al 70 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di L. 30.

Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti dell'impresa controllata. L'importo residuo va ricondotto, per la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di consolidamento.

Nell'esempio considerato, supponendo che non sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:

- la differenza di L. 30 si compensa con il 70 per cento delle riserve di rivalutazione (L. 3,5) e dei fondi rischi su crediti (L. 10,5);
- il residuo importo delle differenze (L. 16) va iscritto nella voce 100 dell'attivo ("differenze positive di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;
- il residuo importo delle riserve di rivalutazione (L. 1,5) e dei fondi rischi su crediti (L. 4,5) deve essere iscritto nelle corrispondenti voci del passivo;
- la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L. 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

C.2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette

Si ipotizzi che al 31/12/1993 si abbia la seguente situazione:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;

- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 70;
- il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di L. 60;
- il valore del patrimonio netto della società B è di L. 100;
- il valore del patrimonio netto della società C è di L. 100.

Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono (9):

Soc. A —— 90% ——> Soc. B —— 90% ——> Soc. C

Soc. A		Soc. B		Soc. C	
Part. L.70	Cap. L.100	Part. L.60	Cap. L.50	Cr. L.100	Cap. L.100
Cr. L.90	Ris. L. 50	Cr. L.45	Ris. L.50		
	F.R. L. 10		F.R. L. 5		

LEGENDA:

- Part. = Partecipazioni
- Cr. = Crediti
- Cap. = Capitale
- Ris. = Riserve
- F.R. = Fondo rischi su crediti

Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli "equity ratios".

Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per L. 47 e interessi di minoranza per L. 13, così determinate:

Differenze negative di consolidamento

a) L. 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;

b) L. 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per

---

9. Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero.

cento della differenza di consolidamento di L. 30 della società B nella società C) (10);

Interessi di minoranza

a) L. 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui L. 10 di diretta pertinenza e L. 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di L. 30);

b) L. 10 relative ai soci di minoranza della società C.

Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:

a) L. 47 nella voce del passivo "differenze negative di consolidamento";

b) L. 23 nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza dei terzi".

Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:

BILANCIO CONSOLIDATO

Crediti verso clientela	L. 235	Fondi rischi su crediti	L. 15
		Differenze negative di consolidamento	L. 47
		Patrimonio di pertinenza di terzi	L. 23
		Capitale	L. 100
		Riserve (a) riserva legale	L. 50
	L. 235		L. 235

10. L'equity ratio di A in B è pari al 90 per cento; l'equity ratio di A in C è pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento). La quota della differenza di consolidamento di pertinenza del gruppo viene calcolata nel seguente modo:

90% * [L.60 - 90% (L.100)] = 81% (L.100) - 90% (L.100) = - L.27

dove il primo termine rappresenta la quota di pertinenza della

Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/1994) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto e dei fondi rischi su crediti (11):

a) <u>società A</u>:
- aumento del fondo rischi su crediti: L. 3;
- utile d'esercizio: L. 20.

b) <u>società B</u>:
- aumento del fondo rischi su crediti: L. 1,
- utile d'esercizio: L. 10 (per L. 6 attribuito a riserve e per L. 4 destinato a dividendi).

c) <u>società C</u>:
- costituzione del fondo rischi su crediti: L. 2;
- utile d'esercizio: L. 5 (attribuito interamente a riserve).

Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, paragrafo 2.1.1), le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali" "utile d'esercizio" ecc.).

E' inoltre stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi" deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dei dividendi loro assegnati).

Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a L. 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C è aumentato di L. 1,55 e il debito verso i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a L. 0,4. Tali importi sono così determinati:

<u>Utile di pertinenza del gruppo</u>

- L. 20 relative all'utile d'esercizio della società A;
- L. 9 (pari al 90 per cento di L. 10) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società B;

(Continuazione nota 10 dalla pagina precedente)
capogruppo del patrimonio di C, mentre il secondo rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo della partecipazione di B in C.

11. Si suppone che tali variazioni siano interamente investite in titoli di Stato.

- L. 4,05 (pari al 90 per cento di L. 4,5) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società C.

Variazione del patrimonio di terzi

- L. 1,05 spettanti ai soci di minoranza della società B, di cui L. 0,6 di diretta pertinenza (12) e L. 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della società C;
- L. 0,5 (pari al 10 per cento di L. 5) spettanti ai soci di minoranza della società C.

Passività verso i soci di minoranza

- L. 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della società B.

Conformemente alle istruzioni del presente manuale le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/1994 che, pertanto, si presenta così:

BILANCIO CONSOLIDATO

Crediti verso clientela	L.235	Altre passività	L. 0,4
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (a) di emittenti pubblici	L. 41	Fondi rischi su crediti	L. 21
		Differenze negative di consolidamento	L. 47
		Patrimonio di pertinenza di terzi	L. 24,55
		Capitale	L.100
		Riserve (a) riserva legale	L. 50
		Utile d'esercizio	L. 33
	L.276		L.276

12. L'importo di L. 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della società B (L.10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.

92A3705

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652469) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata agli atti delle Comunità europee:*

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:*

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 6.500